



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna

tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395

<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 4/08

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro,
- l'articolo 8, comma 3, lettera a) secondo cui il Presidente dell'Autorità Portuale esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dell'ente,
- l'articolo 16, comma 1 che qualifica come operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale,
- l'articolo 16, comma 2 il quale assegna alle Autorità Portuali il potere di disciplinare e vigilare sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali,
- l'articolo 16, comma 3 dove pone in capo all'Autorità Portuale la verifica del possesso dei requisiti che consentono da parte dell'ente il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione attraverso la quale è consentito l'esercizio delle operazioni portuali;

visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585 "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettera c) laddove individua tra i requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994 la capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno,
- l'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) in quanto stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali può essere sospesa o revocata in ogni tempo senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale, nel caso venga accertata una notevole riduzione della capacità tecnica tale da pregiudicare le attività indicate, ovvero qualora il programma operativo non possa essere più realizzato;

vista l'ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001 del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali" ed in particolare l'articolo 20, in base al quale il Responsabile del Servizio Imprese Portuali e Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna vigila sullo svolgimento delle attività autorizzate e sull'avveramento delle circostanze che possono dar luogo ai casi di sospensione e revoca delle autorizzazioni, attraverso attività d'indagine e ispettiva, anche avvalendosi a tale scopo del contributo degli altri servizi dell'Autorità Portuale, dandone riscontro al Presidente dell'Autorità Portuale;

vista la delibera n.25 del 22 maggio 2003 del Comitato Portuale e in particolare l'allegato IV laddove è disposto che ai fini di garantire la sicurezza dei lavoratori nel porto di Ravenna tutti i soggetti comunque

interessati allo svolgimento di lavoro portuale, sia in quanto datori di lavoro, che dirigenti, preposti o lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 17 della Legge 84/1994 devono operare nel rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994, di cui al D.Lgs. 272/1999, come entrambi modificati ed integrati, e comunque di tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, i protocolli di sicurezza, in vigore nel porto di Ravenna al momento dello svolgimento delle operazioni portuali, comprese le disposizioni dell'Autorità Portuale di Ravenna, della Capitaneria di Porto e di ogni altra amministrazione a ciò competente in quanto applicabili alla tipologia lavorativa di cui si tratta;

visto il Protocollo d'intesa per la limitazione della emissione e dispersione di polveri da merci polverulente in porto sottoscritto il 18 settembre 2003 laddove dichiara "che le misure e le procedure tecnico-organizzative per il contenimento delle polveri nel Porto di Ravenna individuate nel Protocollo sono applicabili alle aree di banchina di competenza dell'Autorità Portuale" altresì convenendo "di mettere in atto nelle aree non demaniali dell'area portuale ed in modo specifico nelle aree di deposito le idonee misure organizzative e tecniche nello stesso contenute";

visto il Protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area portuale di Ravenna sottoscritto presso la Provincia di Ravenna il 25 settembre 2007 il quale ha previsto un sistema di classificazione di merci e materiali polverulenti oltreché attrezzature e pratiche per la loro movimentazione e stoccaggio;

visto il Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna sottoscritto presso la Prefettura di Ravenna il 20 febbraio 2008;

visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 1994 "Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Ravenna" laddove dispone che "la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei, compresi nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del porto";

visto il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2008 concernente la nomina del Dott. Giuseppe Parrello a Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna per la durata di un quadriennio;

visto che il porto di Ravenna si contraddistingue all'interno del sistema portuale italiano per la dimensione quantitativa delle operazioni portuali concernenti merci e materiali alla rinfusa, delle quali costituisce una frazione di assoluta importanza quella caratterizzata da polverulenza;

visto che tale caratteristica, oltre a riguardare il porto nella sua interezza, interessa altresì lo specifico di un rilevante numero, per dimensione ed importanza, di imprese portuali;

ritenuto necessario, in ragione della rilevanza sopra esplicitata, disciplinare l'espletamento delle operazioni portuali in funzione della limitazione della emissione e dispersione di polveri connesse alle operazioni medesime attraverso l'individuazione della capacità tecnica necessaria allo svolgimento delle attività predette, secondo quanto già previsto in regime convenzionale dai protocolli sopra richiamati, con particolare riferimento a quello del 25 settembre 2007,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

- Art.1 Sono stabilite nell'allegato alla presente ordinanza le caratteristiche dei beni mobili (macchinari, mezzi meccanici o attrezzature) di cui necessariamente è costituita la dotazione (capacità tecnica) delle imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 all'esercizio di operazioni portuali, laddove sia previsto nel programma operativo delle stesse imprese lo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito e/o movimento di merci e/o di ogni altro materiale di cui pure all'allegato predetto o comunque le predette imprese abbiano a svolgere operazioni portuali concernenti tali merci e/o materiali.
- Art.2 I beni mobili (macchinari, mezzi meccanici o attrezzature) privi delle caratteristiche di cui all'allegato alla presente ordinanza non possono concorrere alla costituzione della capacità tecnica delle singole imprese relativamente allo svolgimento di operazioni portuali concernenti le merci e/o materiali di cui all'allegato stesso e il loro utilizzo nelle aree demaniali marittime in difformità alle presenti disposizioni è vietato.
- Art.3 Il mancato impiego di beni mobili (macchinari, mezzi meccanici o attrezzature) con le caratteristiche di cui all'allegato alla presente ordinanza in sede di operazione portuale concernente merci e/o ogni altro materiale di cui pure all'allegato stesso, costituisce violazione delle disposizioni sull'utilizzo delle aree demaniali marittime.
- Art.4 Non è consentito lo svolgimento di operazioni portuali che comportino la violazione dei disposti di cui agli articoli 2 e 3 e, in caso di violazione verificatasi o comunque riscontrata successivamente al suo inizio, le operazioni stesse non possono proseguire fino a che non sia accertata dall'Autorità Portuale la cessazione delle violazioni di cui si tratta.
- Art.5 Qualora sia riscontrata carezza nella capacità tecnica (in quanto notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate) dell'impresa portuale autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 all'esercizio di operazioni portuali a seguito dell'accertamento degli eventi di cui agli articoli precedenti, sentita la Commissione Consultiva, il Presidente dell'Autorità Portuale dispone la sospensione dell'autorizzazione predetta relativamente allo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito e/o movimento di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato alla presente ordinanza per il periodo ritenuto congruo a consentire all'impresa stessa il ripristino della propria capacità tecnica.
- Art.6 Qualora intervenga reiterazione degli eventi di cui agli articoli precedenti, il riscontro della carezza nella capacità tecnica (in quanto notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate) dà luogo alla revoca dell'autorizzazione relativamente allo svolgimento di attività di carico e/o scarico e/o trasbordo e/o deposito e/o movimento di merci e/o di ogni altro materiale di cui all'allegato alla presente ordinanza, secondo le modalità già viste per la sospensione.
- Art.7 Qualora la revoca comporti la non realizzabilità del programma operativo, detta revoca verrà a concernere l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali nel suo complesso e, nel caso di impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, anche la concessione della banchina portuale.
- Art.8 La regolamentazione di cui agli articoli precedenti concerne in via esclusiva le merci e i materiali alla rinfusa solidi e polverulenti di cui all'allegato alla presente ordinanza fatti oggetto di operazioni

portuali entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna. Le imprese portuali che intendono movimentare merci e materiali solidi e polverulenti non previsti nell'allegato elenco sono obbligate a fornirne comunicazione all'Autorità Portuale di Ravenna affinché questa, sentite le amministrazioni pubbliche competenti, provveda ad adottare con apposita ordinanza le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie alla presente regolamentazione. Fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa in relazione alla variazione delle merci ed i materiali oggetto di autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, è vietata l'effettuazione di operazioni portuali relative a merci e materiali alla rinfusa solidi e polverulenti non individuati nell'allegato alla presente ordinanza ed in assenza della comunicazione di cui sopra. Le imprese portuali sono obbligate alla comunicazione all'Autorità Portuale delle variazioni apportate alla capacità tecnica secondo le forme previste dal Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali adottato dall'Autorità Portuale di Ravenna con propria ordinanza del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto concerne in specifico i dati riguardanti le benne, le imprese comunicano per ognuna di loro al fine della trascrizione sul registro delle imprese tenuto dall'Autorità Portuale: codice identificativo, costruttore, modello, capacità e tipo di merce per cui risulta idonea.

Art.9 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 180° giorno successivo alla sua emanazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. Le violazioni saranno perseguite ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato e i responsabili subiranno le conseguenze, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna, 4 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Giuseppe Parrello

1. CLASSIFICAZIONE DELLE RINFUSE SOLIDE POLVERULENTE

Le merci alla rinfusa solide e polverulente movimentate nel porto di Ravenna sono suddivisibili, in relazione alla polverosità, in tre classi:

- A. poco polverose
- B. mediamente polverose
- C. polverose

Appartengono alla classe A. poco polverose:

1	Argilla
2	Calcare
3	Cloruro di sodio
4	Ghiaia
5	Loppa
6	Sabbia
7	Sabbia di zirconio
8	Sabbia silicea
9	Sale
10	Spodumene
11	Stabilizzato
12	Torba

Appartengono alla classe B. mediamente polverose:

1	Allumina idrata
2	Antracite
3	Barite
4	Bauxite in pezzatura
5	Borace
6	Caolino/Chamotte in pellets/pezzatura
7	Carbonato di calcio
8	Carbonato di sodio

9	Carbon fossile
10	Cloruro di potassio in polvere
11	Concimi granulari e cristallini
12	Fertilizzanti granulari e cristallini
13	Coke metallurgico/fonderia
14	Feldspati
15	Magnesite in pezzatura
16	Nefelina
17	Perlite
18	Pet coke
19	Siderite
20	Solfato di sodio
21	Urea
22	Wollanstonite in pezzatura
23	Zolfo

Appartengono alla classe C. polverose:

1	Allumina calcinata
2	Bauxite
3	Bentonite in polvere
4	Caolino tal quale
5	Cemento
6	Clinker
7	Concime in polvere
8	Fertilizzanti in polvere
9	Fluorite
10	Fosfato di calcio
11	Fosforite

12	Gesso
13	Glutine
14	Granaglie e cereali (girasole, mais, miglio, orzo, soia, sorgo, grano, riso, segale, colza, piselli, miglio, ecc.)
15	Magnesite
16	Mangimi in pellets/sfarinati
17	Manioca in fette/pellets
18	Patate in fette/pellets
19	Sfarinati/pellets di: colza, girasole, medica, soia, pesce, bietola, mais, glutine di mais, vinacciolo
20	Solfato ferroso
21	Talco
22	Ulexite
23	Wollastonite

2. DOTAZIONI DELLE IMPRESE PORTUALI

Le imprese portuali che effettuano operazioni portuali con merci alla rinfusa solide e polverulente, quindi appartenenti alla classe A o alla classe B o alla classe C, dispongono, oltre che di attrezzature, apparecchi ed impianti utili/necessari allo svolgimento delle operazioni portuali, di:

- macchine/impianti fissi o mobili per la pulizia delle superfici delle aree dedicate alle operazioni portuali (direttamente o per il tramite di impresa autorizzata allo specifico servizio),
- aree per lo stoccaggio delle merci attrezzate con impianti/sistemi per inumidire i cumuli,
- automezzi per il trasporto delle merci dotati di sistemi di chiusura, preferibilmente automatizzati, del cassone.

Le imprese portuali che effettuano operazioni portuali con merci appartenenti alla classe B mediamente polverose hanno inoltre in dotazione:

- benne con caratteristiche costruttive tali da limitare al massimo fuoriuscite della merce movimentata,
- attrezzature, e/o apparecchi, e/o impianti per la movimentazione delle merci segregati (es. tramoggia attrezzata con barriere perimetrali di contenimento, nastri trasportatori carterati),
- aree per lo stoccaggio delle merci attrezzate con impianti/sistemi per inumidire i cumuli e con approntamenti per evitare l'imbrattamento delle vie di passaggio (es. barriere contenitive).

Le imprese portuali che effettuano operazioni portuali con merci appartenenti alla classe C polverose hanno inoltre in dotazione:

- attrezzature, e/o apparecchi, e/o impianti per la movimentazione delle merci segregati e dotati di dispositivi di captazione polveri per ogni punto di ricaduta (es. tramoggia con impianto di aspirazione e contenimento attrezzata con barriere perimetrali di contenimento, nastri trasportatori carterati con aspirazione nei punti di caduta)
- aree al chiuso o coperte per lo stoccaggio delle merci.